

# TI\_GERICHTE 11.1997.203 vom 15. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.203\\_d19960415](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.203_d19960415)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.203 du 15 avril 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.203 del 15 aprile 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

a edizione, Berna 1997, pag. 107 nota 200; Strub , Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag. 148 segg.; DTF 117 II 380; AJP 2/1992 pag. 264/265), tanto più che nella fattispecie l'istanza non appare abusiva; che la decisione impugnata, presa in violazione del diritto di essere sentito del tutelato, è pertanto nulla (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345), ciò che su questo punto comporta l'accoglimento dell'appello e il rinvio dell'incarto all'autorità di vigilanza per procedere all'audizione del pupillo; che l'appellante insorge anche contro la reiezione dei suoi ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, presentati contro le risoluzioni del tutore e della Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ relative al diniego dell'autorizzazione a recarsi in vacanza in \_\_\_\_\_ e all'asserito mancato rilascio di un certificato di domicilio; che il tutelato capace di discernimento può ricorrere contro le decisioni del tutore entro 10 giorni dalla loro comunicazione all'autorità tutoria e contro le decisioni di quest'ultima all'autorità di vigilanza (art. 420 CC, 54a LAC, 91 e 92 Regolamento sulle tutele e curatele); che per "decisione" di un'autorità amministrativa si intende ogni manifestazione di volontà che emana unilateralmente da un organo o da un'istituzione dello Stato in quanto detentore del potere pubblico e che esplica effetti giuridici in un caso concreto di competenza dell'amministrazione (art. 1 LPAm e 5 PA; Scolari , Diritto amministrativo, vol. I, pag. 135 nota 195); che nella fattispecie, per quanto risulta dagli atti, il tutore non ha formalmente respinto il progetto di vacanza del tutelato, ma gli ha proposto di rinviare il viaggio in un altro periodo dell'anno; che le prese di posizione del tutore e della Delegazione tutoria risalgono al maggio 1996, motivo per cui, quand'anche potessero essere trattate alla stregua di decisioni amministrative, il ricorso del 2 dicembre 1996 risulta già a prima vista tardivo, essendo stato presentato ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 420 cpv. 2 CC; che del resto la Delegazione tutoria non consta aver rifiutato al tutelato un certificato di domicilio, per il quale è competente il Municipio (art. 110 lett. i LOC: RU 2.1.1.2), la cui decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 LOC); che pertanto, nella misura in cui l'appellante censura la reiezione dei ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997, il suo gravame si rivela finanche privo di oggetto; che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse di giustizia e spese; Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata all'autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio sulla revoca dell'interdizione previa audizione del tutelato. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3.

Intimazione: – \_\_\_\_\_, c/o Comunità \_\_\_\_\_;  
Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di  
vigilanza sulle tutele; – Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_,  
tutore ufficiale, \_\_\_\_\_. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.